

Contratto per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alla rivendita per le farmacie comunali di Paderno Dugnano gestite da A.GE.S S.p.A..

Tra

A.GE.S. S.p.A., con sede in via Oslavia 21 di Paderno Dugnano (codice fiscale e partita IVA 02286490962) e d'ora in poi denominata **Committente**, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Giancarlo Joli (JLO GCR 51H09 E648 J), il quale interviene alla sottoscrizione del presente atto giusta delega rilasciata con delibera del CdA, assunta nella seduta del 23.05.2006;

e

_____ con sede in via _____ e con codice fiscale e partita IVA _____, n. Rea _____, e d'ora in poi denominata Fornitore, nella persona del dott. _____, codice fiscale _____, in qualità di _____,

premesse che

1. la **Committente** è titolare della gestione delle quattro farmacie comunali ubicate nel territorio di Paderno Dugnano sino al 30/10/2037, e ciò in forza di quanto stabilito dal medesimo Ente Locale con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29/11/2006;
2. la **Committente** ha espletato una gara aperta per la fornitura di prodotti destinati alla rivendita per le farmacie dalla stessa gestite, distinto in due lotti, di un importo posto a base di gara pari a quattro milioni di euro in relazione al lotto 1 (CIG 7039379750) e pari a tre milioni di euro in relazione al lotto 2 (CIG 70394008A4);
3. la suddetta procedura di gara si è regolarmente conclusa con la pubblicazione degli esiti finali in GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici del _____ (pag. _____);
4. che in base a quanto stabilito dalla legge di gara, era precluso ai concorrenti risultare affidatari di entrambi i lotti oggetto di aggiudicazione;
5. il **Fornitore** ha partecipato alla gara in oggetto classificandosi al primo posto, aggiudicandosi pertanto il lotto __ della fornitura;
6. a carico del **Fornitore** sono stati completati positivamente tutti i controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dallo stesso dichiarati in sede di gara;
7. si rende pertanto necessario fra le Parti addivenire alla sottoscrizione del contratto volto a disciplinare i reciproci rapporti traenti origine dall'espletamento e dall'affidamento della procedura aggiudicata al **Fornitore**;
8. al fine del presente contratto le parti hanno eletto domicilio presso la sede legale della **Committente** in via Oslavia 21 di Paderno Dugnano;

tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale, ancorché non allegata, l'offerta economica presentata dal **Fornitore** nella procedura di gara.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura, da parte del **Fornitore** e in favore della **Committente**, di prodotti farmaceutici destinati alla rivendita presso le farmacie gestite dalla medesima **Committente**, così come dettagliato all'allegato capitolato d'oneri di gara.

Art. 3 - Importo del contratto

1. L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente contratto è stimato in euro _____ = (_____ milioni), IVA esclusa.
2. In accordo con quanto già espresso nel capitolato d'oneri di gara, tale importo è da considerarsi meramente indicativo e pertanto non vincolante per la **Committente**, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità in caso di emissione di ordinativi inferiori rispetto al valore sopra indicato, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del **Fornitore**.
3. Resta pertanto espressamente inteso fra le Parti che in caso di mancato raggiungimento dei valori massimi sopra indicati, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento – a qualsivoglia titolo – al **Fornitore**, il quale è reso edotto che la **Committente** è in grado di determinare le proprie esigenze di approvvigionamento esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, e ciò anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.

Art. 4 – Revisione prezzi

1. In considerazione del regime dei prezzi dei prodotti farmaceutici, qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti o diminuzioni degli stessi, è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con decorrenza dal giorno stesso della relativa entrata in vigore, fermo restando che, ai fini della determinazione complessiva del prezzo di fornitura si terrà conto del ribasso offerto in sede di gara dal **Fornitore**.

Art. 5 – Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata dalla data della stipula e sino al 31 dicembre 2019, con esclusione espressa di qualsivoglia rinnovo tacito.
2. Resta peraltro inteso che, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e nella misura strettamente necessaria, è facoltà della **Committente** chiedere al **Fornitore** la prosecuzione della fornitura oggetto del presente contratto alla medesime condizioni tecniche ed economiche in questa sede convenute, per un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo, impegnandosi espressamente il **Fornitore** ad applicare nei confronti della **Committente** i medesimi prezzi dallo stesso offerti in sede di gara anche in relazione a tale ulteriore periodo di efficacia del presente contratto.

Art. 6 – Articolazione e modalità di esecuzione della fornitura

1. Il **Fornitore** deve garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni espressamente indicate all'articolo 4 del capitolato d'onere di gara.
2. Resta inteso che, in caso di inadempimento, da parte del **Fornitore**, alle obbligazioni traenti origine da quanto stabilito negli atti e documenti richiamati al precedente comma 1, la **Committente** avrà la facoltà di irrogare nei confronti del **Fornitore** le penali di cui al successivo art. 9, procedendo altresì all'escussione – totale o parziale – della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, fermo restando il diritto della **Committente** di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 7 – Obblighi del Fornitore

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il **Fornitore** si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell'efficacia del presente contratto.
2. Resta espressamente inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di tempo in tempo vigenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del precedente contratto, saranno ad esclusivo carico del **Fornitore**, che si intende in ogni caso remunerato con il corrispettivo indicato negli ordinativi.
3. Il **Fornitore**, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi o di remunerazione aggiuntiva a tal titolo nei confronti della **Committente**, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il **Fornitore** inoltre ha l'obbligo di:
 1. osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, da parte della **Committente**;

2. attenersi alle norme emanate dal direttore dell'esecuzione del contratto nel corso della fornitura;
3. eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto con precisione, cura e diligenza;
4. garantire alle farmacie gestite dalla **Committente** l'accesso alle banche dati contenenti i listini prezzi relativi ai farmaci oggetto di fornitura;
5. inviare, alle singole farmacie ed alla direzione amministrativa della **Committente**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento dei singoli ordinativi, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate, così come specificato all'art. 08 del capitolato d'oneri.

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Le forniture sono verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del direttore della singola farmacia. A tal fine, ove fattura fosse emessa in formato elettronico, si precisa che l'operatore economico dovrà pure trasmettere, alle farmacie e agli uffici, la copia in formato .pdf del documento contabile, in modo che sia possibile effettuare i dovuti controlli
2. Resta inteso che le fatture emesse dal **Fornitore** dovranno riportare evidenziato in modo chiaro e verificabile i ribassi applicati rispetto ai prezzi di listino.
3. I corrispettivi dovuti dalla **Committente** al **Fornitore** per l'erogazione delle forniture oggetto del presente contratto saranno saldati secondo quanto previsto all'art. 10 del capitolato d'oneri, vale a dire entro 30 giorni fine mese data fattura.
4. Il **Fornitore** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla **Committente** ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'eventuale inadempimento, da parte dei propri subappaltatori/subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 – Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore o comunque non imputabili al **Fornitore**, qualora non vengano rispettate esattamente le prescrizioni recate dal presente contratto o dal capitolato speciale, la **Committente** irrogherà nei confronti del **Fornitore** le conseguenti penalità, nel rispetto di quanto riportato all'art. 12 del medesimo capitolato speciale. Sono intese come eventi imprevedibili o eccezionali le circostanze che, pur avendo determinato il mancato rispetto delle obbligazioni traenti origine dal presente contratto e dagli altri documenti di gara che regolano lo svolgimento della fornitura, non siano dipese da comportamenti del **Fornitore**, il quale abbia dimostrato di non aver trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla **Committente**.

Art. 10 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. All'atto della stipula del presente contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il **Fornitore** ha presentato una cauzione definitiva per l'importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale d'oneri di gara, di importo pari a **euro 50.000,00** nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da _____, n. polizza _____.

2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla **Committente**, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

3. La garanzia di cui al precedente c. 1 decorre dal giorno _____ ed avrà validità per l'intero periodo di affidamento.

4. La **Committente** potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di forniture di competenza della **Committente** nonché a rimborso degli oneri che la medesima **Committente** dovesse sostenere per colpa del **Fornitore**. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della **Committente**, il **Fornitore** sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la **Committente**, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. In aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la **Committente** avrà la facoltà di risolvere il medesimo contratto al verificarsi delle condizioni previste all'art. 13 del capitolato speciale d'oneri di gara e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. Al **Fornitore** è fatto divieto di cedere a Terzi, in tutto o in parte, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura.

2. In caso di violazione del predetto divieto, la **Committente** potrà esercitare le facoltà previste al precedente art. 11 del presente contratto.

Art. 13 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, il **Fornitore** è tenuto ad osservare e far applicare le norme e le prescrizioni recate dai contratti collettivi di lavoro, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, nonché quelle sull'assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste dal presente contratto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, ivi compreso il D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
3. Il **Fornitore** deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
4. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la **Committente** non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione della fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Art. 15 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese conseguenti dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registrazione del presente contratto, sono ad esclusivo carico del **Fornitore**.

Paderno Dugnano, li ____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Committente**

Per il **Fornitore**